

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA STERILIZZAZIONE DI CANI DI PROPRIETA' - PROCEDURA A SPORTELLO

Premessa

La Regione Sardegna, con la Legge Regionale n. 48 del dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) e successive modifiche di cui alla L.R. 6 dicembre 2019 N.20, ha disposto l'assegnazione di un contributo a beneficio degli Enti del terzo settore che operano senza scopo di lucro nel campo della lotta al randagismo, per la sterilizzazione di cani padronali. (Bilancio regionale 2019. Capitolo SC08.7829 - C.D.R.00.12.01.05).

La sterilizzazione chirurgica degli animali di affezione di proprietà mira soprattutto a contrastare il fenomeno del randagismo derivante dall'abbandono di cucciolate indesiderate, riducendo sensibilmente il numero degli animali vaganti e contribuendo a diminuire le spese relative alla gestione del randagismo a carico delle amministrazioni comunali.

La Giunta Regionale, in attuazione della suddetta Legge di stabilità, ha incaricato ATS Sardegna (Azienda per la tutela della salute) di bandire la selezione per l'individuazione degli Enti del terzo settore che saranno destinatari dei contributi, conformemente ai criteri individuati nella Delibera del 5 febbraio 2019, n. 6/26 come modificata dalla Delibera del 18 dicembre 2019, n. 51/23, adottata in attuazione della Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, avente ad oggetto: Modifica della Delib. G.R. n. 6/26 del 5.2.2019 "Definizione dei criteri e modalità per l'erogazione dei contributi finalizzati all'attuazione di un piano straordinario di sterilizzazioni dei cani padronali. Stanziamento risorse euro 300.000. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48".

Articolo 1 – Soggetti ammessi al contributo

Possono presentare domanda di contributo i seguenti Enti del terzo settore, di seguito denominati Ets:

- a) le associazioni di tutela degli animali di affezione iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3);
- b) le cooperative sociali che per statuto si occupano esclusivamente di randagismo iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale previsto dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
- c) le associazioni di promozione sociale che in ambito regionale svolgono attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo iscritte al Registro nazionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988).

Per poter partecipare è necessario che il rappresentante legale dell'Ets non abbia subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Ente beneficiario stesso.

Gli Ets che hanno ricevuto un contributo per la sterilizzazione dei cani di proprietà a valere sul precedente bando regionale del 2017, possono presentare una nuova richiesta di contributo solo se, al momento della presentazione della domanda, abbiano trasmesso la rendicontazione finale e si sia conclusa positivamente la verifica amministrativo-contabile relativa.

Articolo 2 - Importo del contributo

L'importo complessivo a disposizione è pari a € 300.000 (trecentomila), la somma unitaria erogabile a ciascun Ente beneficiario è di € 6000 (seimila).

Articolo 3 - Spese di supporto operativo sostenute dall'Ente beneficiario

Il 10% della somma complessivamente spesa potrà coprire le spese di supporto operativo effettivamente sostenute dall'Ente beneficiario. (Per esempio: su un contributo di 6.000 euro, 600 euro possono essere rimborso spese operative e 5.400 euro per sterilizzazioni).

Articolo 4 - Procedura di ammissione ai contributi

L'assegnazione dei contributi avverrà con procedura a sportello, ossia secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La valutazione delle domande riguarderà la verifica del rispetto delle modalità di presentazione e il possesso dei requisiti degli Ets, destinatari del contributo.

La ATS, accertata la completezza e la regolarità della domanda, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, comunicherà all'Ente beneficiario l'ammissione al contributo.

Articolo 5 - Contributi

Il contributo è erogato per cani di sesso femminile e/o maschile, appartenenti a privati cittadini la cui situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €20.000,00 al momento della sterilizzazione.

Il contributo è inoltre concesso, prescindendo dall'ISEE del proprietario, nei seguenti casi:

- a) per cani di sesso femminile e/o maschile adibiti a custodia di greggi, appartenenti a allevatori (singoli o associati) titolari di un codice aziendale (Banca Dati Nazionale).
- b) per cani di sesso femminile e/o maschile se il nucleo familiare del proprietario è composto da una sola persona.
- c) per cani di sesso femminile e/o maschile se il nucleo familiare del proprietario comprende almeno un componente ultrasessantacinquenne (quindi anche se non coincidente col proprietario del cane).

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e redatta secondo il modello allegato A, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet dell'ATS (consultabile all'indirizzo: <http://www.atssardegna.it> sezione Bandi e gare).

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: "DOMANDA DI CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI".

Non saranno considerate, e verranno pertanto escluse, le domande che perverranno con modalità differenti da quella sopra indicata.

Ai fini dell'ordine cronologico farà fede la data e l'ora di ricevimento della PEC.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'Ente in corso di validità.

Ogni Ente potrà presentare una sola domanda di contributo per un unico progetto.

La richiesta di contributo verrà dichiarata inammissibile se risulta priva della sottoscrizione del legale rappresentante e della fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità.

L'indirizzo di Posta Elettronica dell'Ente beneficiario indicato nella domanda sarà considerato valido ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione tra ATS e Ente beneficiario.

La ATS darà comunicazione di ammissione al contributo all'indirizzo di Posta Elettronica indicato nella domanda.

La procedura potrà essere riaperta nel caso di residua disponibilità di risorse o di eventuali reintegrazioni di fondi.

I contributi residui potranno essere richiesti alla ATS dalle Associazioni che hanno regolarmente rendicontato, secondo quanto previsto all'art.8 del presente avviso, ed estesi a tutti i cani padronali.

La ATS comunicherà, mediante avviso sul proprio sito istituzionale, l'ammontare della eventuale somma residua.

Articolo 7 - Erogazione del contributo

Ogni Ente beneficiario potrà beneficiare di un contributo massimo di €6.000,00 (anche nel caso di domande che superino tale limite di spesa) sino al raggiungimento totale della copertura finanziaria di €300.000,00.

Alla approvazione della domanda sarà erogato l'80% a titolo di acconto del contributo concesso; alla rendicontazione finale sarà erogato il residuo 20%. (su € 6.000,00 → acconto € 4.800,00 e saldo €1.200,00)

Articolo 8 - Rendicontazione

Le sterilizzazioni potranno iniziare a decorrere dalla data di comunicazione di ammissione al contributo e dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'acconto.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'Ente beneficiario dovrà trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo **dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it** la seguente documentazione:

- **Allegato B**, comprendente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che le copie dei documenti contabili relativi alle spese sostenute per le sterilizzazioni sono conformi agli originali conservati presso la sede dell'Ente beneficiario; l'Allegato B deve essere accompagnato da:
 - a) **Fotocopia dei documenti contabili** attestanti la spesa sostenuta per le sterilizzazioni chirurgiche, regolarmente quietanzati.
- **Allegato C**, relativo al **prospetto riepilogativo degli interventi effettuati**, dove sono riportati: numero della fattura; data di emissione; nome del proprietario del cane; numero di microchip; data dell'intervento; ISEE del proprietario del cane o il codice aziendale dell'anagrafe zootecnica dell'allevamento, se il cane è adibito a custodia di greggi; medico veterinario che ha eseguito l'intervento; importo fattura.
ATTENZIONE→ L'ISEE non è richiesto se il cane appartiene a un nucleo familiare costituito dal solo proprietario o qualora all'interno del nucleo familiare sia presente almeno un componente ultrasessantacinquenne. In questi due casi l'Allegato C deve essere accompagnato solo dalla autocertificazione attestante la composizione nucleo familiare. Per l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare può essere utilizzata la modulistica allegata al presente avviso.
- **Breve relazione finale del progetto svolto**
- **Documentazione giustificativa delle spese sostenute per il supporto operativo** al progetto di sterilizzazione.

I dati relativi agli interventi di sterilizzazione dovranno essere registrati nella banca dati regionale degli animali di affezione a cura del veterinario (regolarmente autorizzato all'accesso della banca dati regionale) che ha eseguito

l'intervento.

Tutte le dichiarazioni rese in sede di rendicontazione finale sono soggette ad un controllo a campione (almeno il 10% dei beneficiari di contributo).

Al fine di consentire i controlli previsti, i beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione del progetto per un periodo di cinque anni.

Il contributo non potrà essere usato per retribuire interventi di sterilizzazione effettuati da personale in servizio a qualunque titolo presso le strutture del SSR.

Tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all'attività per la quale viene richiesto il contributo restano a carico dell'Ats, intendendosi l'Amministrazione Regionale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità.

Articolo 9 – Tutela della salute e del benessere dell'animale.

Le sterilizzazioni dovranno essere effettuate secondo le buone prassi chirurgiche in strutture autorizzate e idonee, secondo quanto stabilito dall'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome per la "Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private" (Rep. Atti n. 1868 del 26 novembre 2003), recepito con Determinazione N. 2458 del 29 novembre 2004.

Tutte le procedure di carattere sanitario dovranno essere eseguite secondo i protocolli della moderna medicina veterinaria, nel rispetto delle Buone Pratiche Veterinarie.

L'intervento chirurgico dovrà essere eseguito in anestesia generale gassosa/chimica.

Le tipologie di intervento chirurgico considerate ai fini del presente bando e ritenute idonee sono:

Per le femmine:

Ovariectomia bilaterale/ Ovarioisterectomia.

La scelta è insindacabilmente fatta dal Medico Veterinario libero professionista in fase operatoria.

Per i maschi: orchiectomia bilaterale.

Non sono ammesse dal presente bando altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della riproduzione.

Articolo 10- Revoca del contributo

I contributi concessi saranno integralmente revocati qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o all'interno della documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni.

Art. 11 - Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, eventuali dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'ATS.

Per le informazioni utili per la tutela dei propri diritti relativamente al trattamento dei dati personali e per le indicazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento e conservazione dei dati, titolari del trattamento e responsabili per la protezione dei dati, si rinvia alla informativa estesa presente nella sezione privacy del sito

dell'ATS <http://www.atssardegna.it>.

Art. 12- Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Direttore della SSD Anagrafe Canina e Randagismo afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, Dott. Giuseppe Sedda.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Il presente Avviso sarà pubblicato, con la relativa modulistica, sul sito istituzionale della ATS <http://www.atssardegna.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATS SARDEGNA

Allegati:

Allegato A – domanda;

Allegato B – rendicontazione spese – richiesta saldo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestazione copie conformi delle fatture;

Allegato C – prospetto riepilogativo.

Modulistica per autocertificazione della composizione del nucleo familiare